



***Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila***

D.P. n. 7/2026

Oggetto: Individuazione designati al trattamento dei dati personali.

La Presidente

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*», che ha modificato il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

Visto il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, concernente l'attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e in particolare l'articolo 3 dell'Allegato 2 - Norme di attuazione, che reca norme sul processo telematico;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 15 e 17;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'art. 4, comma 2, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, che ha sostituito l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, prevedendo che le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico siano adottate «*con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto*»;

Visto il d.P.C.S. 28 luglio 2021, nel testo vigente, recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico;

Visti, altresì, l'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) e l'art. 7-bis, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126), concernenti la trattazione delle udienze da remoto;

Visto il d.P.C.S. 28 aprile 2020, n. 119, recante la disciplina della privacy nell'ambito della Giustizia Amministrativa;

Considerato:

- che l'articolo 2, del citato decreto n. 119/2020 dispone che, per i trattamenti dei dati riferibili alla titolarità degli Uffici giudiziari, è titolare del trattamento il plesso unitario Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali, e che, per i TT.AA.RR. e le Sezioni staccate, i soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni di titolari del trattamento dei dati personali sono i rispettivi Presidenti;

- che l'articolo 4, del medesimo decreto n. 119/2020, in conformità alla previsione dell'art. 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003, dispone che i titolari del trattamento dei dati personali possono individuare i soggetti designati, per l'attribuzione di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati degli interessati, ivi compresa la delega dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), limitatamente all'individuazione degli autorizzati al trattamento, d) e), f), g);

Visto il d.P.C.S. 22 dicembre 2020, n. 251, recante il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa;

Viste le "Linee Guida per i Soggetti Designati" di cui alla nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 23813 del 12 luglio 2021, allegate al presente decreto a farne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto di procedere all'attribuzione alla dott.ssa Greta De Martino, in qualità di Segretario Generale del TAR Abruzzo – L'Aquila, nonché ai funzionari e agli assistenti di segreteria, di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati degli interessati, in considerazione degli assetti organizzativi definiti con il predetto d.P.C.S. n. 251/2020, anche con riferimento ai soggetti che presidiano effettivamente le attività che implicano il trattamento dei dati nell'Ufficio;

DECRETA

Art. 1

(Compiti delegati al Segretario generale)

1. Il Segretario generale *dott.ssa Greta De Martino* del TAR Abruzzo – L'Aquila è individuato come designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 4, del d.P.C.S. 28 aprile 2020, n. 119.

2. In particolare, sono ad esso delegati i seguenti compiti:

a) procedere ad una ricognizione di tutti i trattamenti dei dati operati all'interno del TAR Abruzzo - L'Aquila, ai fini dell'individuazione dei trattamenti effettuati - per conto del titolare del trattamento - da parte di soggetti esterni al Consiglio di Stato-Tribunali Amministrativi Regionali, da designare, ove già non sia intervenuto il correlativo atto di nomina, come responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai fini della compilazione del Registro delle attività di trattamento del Consiglio di Stato-Tribunali Amministrativi Regionali, per la parte di competenza;

b) curare, previa consultazione del R.P.D., la compilazione - per la parte di competenza - del Registro delle Attività di trattamento (secondo il format adottato dalla Giustizia Amministrativa), ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.S. 28 aprile 2020, n. 119;

c) stipulare i contratti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per disciplinare il rapporto con il responsabile del trattamento, come individuato all'articolo 6 del d.P.C.S. del 28 aprile 2020, n. 119;

d) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto di cui all'articolo 35 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, previo parere e sotto la sorveglianza del R.P.D. e con l'ausilio del responsabile del trattamento, ove designato;

e) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli articoli da 15 a 22 dello stesso Regolamento (UE) 2016/679 ed assolvere alle relative richieste, su segnalazione del R.P.D. o previa consultazione del medesimo, ivi compresa la trattazione delle istanze relative all'anonimizzazione delle sentenze, presentate ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679;

f) curare la vigilanza sui trattamenti dei dati personali operati all'interno del TAR Abruzzo - L'Aquila, al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

g) curare la predisposizione delle informative in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e il correlativo costante aggiornamento, previa consultazione del R.P.D.;

h) curare la segnalazione dei data *breach* verificatisi all'interno del TAR Abruzzo - L'Aquila, ai soggetti deputati ad effettuare la notifica al Garante per la protezione dei dati personali e le comunicazioni ai soggetti interessati, secondo quanto al riguardo previsto dall'art. 7 del d.P.C.S. 28 aprile 2020, n. 119;

i) sovrintendere al trattamento dei dati per tutta l'attività a supporto del Presidente dell'Ufficio giudiziario, dell'Ufficio per il processo, ovvero della Sezione, nonché del personale di magistratura, per lo svolgimento della funzione giurisdizionale, e per la pubblicazione dei provvedimenti, nel rispetto delle modalità previste dalle circolari del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

3. Il Segretario Generale è, altresì, delegato al rilascio delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 5 del d.P.C.S. n. 119/2020, delle persone fisiche tenute a compiere operazioni di trattamento dei dati personali in base agli atti di organizzazione e di assegnazione

dei compiti al personale adottati dal medesimo dirigente. L'autorizzazione deve intervenire con provvedimento scritto, fornendo adeguate istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali.

4. Il Segretario Generale può, altresì, procedere alla subdelega ai funzionari ed agli assistenti dell'Ufficio, relativamente al trattamento dei dati personali effettuati con l'applicativo *Folium*, relativo all'attività di protocollazione, in ordine all'autorizzazione, in favore di soggetti operanti nell'Ufficio e previamente individuati dal Segretario Generale, al trattamento di particolari categorie di dati ex art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dei dati relativi a condanne penali e reati, ex art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto previsto al paragrafo 8 delle Linee guida allegate alla circolare del Segretariato Generale prot. n. 4476 del 21/02/2020.

Art. 2

(Designazione dei funzionari e assistenti di segreteria)

1. Sono altresì designati al trattamento dei dati i funzionari e gli assistenti in servizio presso il Tar Abruzzo, L'Aquila.

2. I funzionari e gli assistenti designati sovrintendono al trattamento dei dati per tutta l'attività a supporto del Presidente dell'Ufficio giudiziario, dell'Ufficio per il processo, ovvero della Sezione, nonché del personale di magistratura, per lo svolgimento della funzione giurisdizionale, e per la pubblicazione dei provvedimenti, nel rispetto delle modalità previste dalle circolari del Segretariato generale della G.A.

3. I rispettivi ambiti di competenza dei funzionari e degli assistenti designati sono peraltro indicati negli atti organizzativi adottati dal Segretario Generale, con specifica delle istruzioni cui attenersi.

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto ai soggetti interessati e a curarne la pubblicazione sul sito internet del TAR.

La Presidente

In allegato le “**Linee Guida per i Soggetti Designati al trattamento dei dati personali nella Giustizia Amministrativa**”



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
• • *Il Segretario Generale*

cds.cds_pre.REGISTRO UFFICIALE.U.0023813.12-07-2021

Al Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio di Stato
Al Capo progetto Twinning per la Tunisia
Al Responsabile dell'Ufficio Stampa
Ai Direttori generali
Ai Dirigenti degli uffici centrali del Consiglio di Stato
Ai Dirigenti delle Sezioni del Consiglio di Stato
Ai Segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali
Ai Dirigenti delle Sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali

e. p.c. Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato
Al Segretario delegato per i TT.AA.RR.
Al Responsabile del Servizio per l'Informatica
Al Responsabile per la protezione dei dati personali della Giustizia amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: Linee Guida per i Soggetti Designati al trattamento dei dati personali nella Giustizia Amministrativa

Si tramettono le "Linee Guida per i Soggetti Designati", con i rispettivi allegati, rivolte ai soggetti designati al trattamento dei dati personali per il plesso unitario Consiglio di Stato — Tribunali Amministrativi Regionali, ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.S. 28 aprile 2020, n. 119 e degli artt. 2 e 3 del d.P.C.S. 28 luglio 2020, n. 171.

Si tratta di indicazioni inerenti ai compiti, alle procedure da seguire e a informazioni utili rivolte ai Soggetti Designati al trattamento ai fini alla corretta gestione dei dati personali

Colgo l'occasione per salutarvi cordialmente.



Gabriele
Carlotti



CONSIGLIO DI STATO

**Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Responsabile della Protezione dei Dati**

Linee Guida per i Soggetti Designati

Indice

1. Scopo del documento.....	3
2. Termini e soggetti del trattamento.....	3
3. I soggetti coinvolti	5
4. Il Responsabile del Trattamento e il Soggetto Designato	7
4.1. Principi Generali	8
4.2. Obblighi del Soggetto Designato.....	9
4.3. Ispezioni e Controlli	10
4.4. Violazione dei Dati	<u>10¹¹</u>
5. Il Registro dei Trattamenti	<u>1213</u>
6. Flusso di comunicazione tra soggetti designati della GA e RPD	13
6.1. Descrizione del flusso	<u>1314</u>
7. Link utili e riferimenti normativi	<u>1415</u>
8. Allegati	<u>1516</u>

1. Scopo del documento

Il presente documento intende fornire, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in seguito Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e in ottemperanza alle disposizioni interne della G.A. in materia di trattamento dati, alcuni strumenti necessari alla gestione dei dati e delle informazioni personali di interessati interni ed esterni alla G.A. da parte dei soggetti coinvolti nel trattamento.

Il documento è diretto in particolare modo ai Soggetti Designati, figura introdotta con il d.lgs. n. 101/2018, ossia figure interne alla G.A. incaricate dal titolare per il trattamento dei dati personali. Il Regolamento prevede all'art.29 che il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il documento intende fornire le istruzioni e le definizioni necessarie al Designato per comprendere il contesto generale normativo e i relativi obblighi gravanti sui designati, il protocollo da seguire in caso di perdita accidentale o diffusione non autorizzata di questi, il protocollo da seguire per richiedere un parere al RPD, nonché fornire contatti e altre indicazioni utili.

2. Termini e soggetti del trattamento

Il presente punto riporta definizioni utili alla comprensione del contesto normativo, facendo riferimento sia alle norme generali che alle disposizioni della G.A. (cfr. d.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020 d.P.C.S. e relative Linee Guida).

Una lista completa delle definizioni si rinviene nell'art. 4 del Regolamento, che ha costituito la base per le definizioni contenute nell'art. 1 del d.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020.

Nel presente documento si intende per:

Regolamento o **GDPR** (General Data Protection Regulation) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati; protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; prevede che la libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 1).

Altre norme in materia di protezione dei dati personali il corpus normativo composto da: il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento nell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché i provvedimenti e le Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali.

Dato Personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificativa della stessa, in via diretta o indiretta, come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2, Regolamento, par. 1.1. delle Linee Guida relative al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del 28 aprile 2020 - "nuovo D.P.C.S." d'ora in poi semplicemente Linee Guida).

Registro delle attività di trattamento è il registro tenuto dal Titolare del trattamento o da un suo rappresentante per le attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento.

Violazione dei dati personali (data breach) la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è il processo di valutazione del rischio nel trattamento dei dati. Il processo è introdotto in art. 35 del Regolamento e viene indicato con il termine Data Protection Impact Assesment (DPIA) o anche Privacy Impact Assessment (PIA). La valutazione dell'impatto è necessaria o opportuna allorché il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (cfr paragrafo 4.2 delle cennate Linee Guida, laddove fa riferimento alle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento «possa presentare un rischio elevato» ai fini del regolamento (UE) 2016/679, WP 248 Rev. 01, Bruxelles, 4 ottobre 2017 e al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali).

3. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel trattamento, da Capo I art.4 del Regolamento, sono:

Interessato ossia la persona fisica indentificata o identificabile cui il dato personale è riferibile. Nel contesto della G.A. in modo esemplificativo possono essere cittadini, avvocati, dipendenti, dirigenti e direttori della G.A., magistrati, personale delle ditte esterne e dei fornitori; gli interessati potranno far valere i loro diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 del Regolamento (con le limitazioni previste dall'art. 23 paragrafo 1 lett. f) e dall'art.2 duodecies del d.lgs. 196/2003, in relazione ai trattamenti per ragioni di giustizia) rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati, ex art.38 paragrafo 4 del Regolamento i cui riferimenti sono indicati di seguito.

Per quanto riguarda i dati personali contenuti nei provvedimenti giudiziari pubblicati sul sito internet della GA, vige l'apposita disciplina di cui agli artt. 51 e 52 del d.lgs. n. 196/2003 art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, che prevede il principio di generale pubblicità dei provvedimenti giudiziari, con la previsione, tuttavia, di alcune ipotesi di oscuramento:

- facoltativo su richiesta di parte per "motivi legittimi" (art.52, comma 1, n. 196/2003) oppure
- obbligatorio, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, nel caso ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (dati rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; dati relativi a condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza) (art.52, comma 2, n. 196/2003) .

Titolare del trattamento, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono **contitolari del trattamento**. Nel caso in cui il trattamento dei dati venga effettuato nell'ambito di una persona giuridica, di una pubblica amministrazione – come nell'ipotesi della Giustizia Amministrativa - o di un altro organismo, il titolare deve essere identificato nell'ente nel suo complesso anche se si rende necessaria l'individuazione delle persone fisiche che, nell'ambito dell'apparato, sono chiamate ad esprimere la volontà imputabile al titolare del trattamento.

Titolari del trattamento nell'ambito della Giustizia Amministrativa sono, ai sensi dell'art. 2 e 10 del d.P.C.S. n.1 19/2020, il plesso unitario Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali, il C.G.A.R.S., il T.R.G.A., la Sezione autonoma di Bolzano e il Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa.

I soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali sono:

a) per il plesso unitario Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali: il Presidente del Consiglio di Stato e i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e delle Sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali;

- b) per il C.G.A.R.S.: il Presidente;
- c) per il T.R.G.A. e la Sezione autonoma di Bolzano: i rispettivi Presidenti (cfr paragrafo 3 delle Linee Guida).

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Il GDPR riconosce al RPD un ruolo fondamentale nel nuovo sistema di governo e prevede disposizioni dettagliate per quanto riguarda la sua nomina, la posizione, i compiti e le funzioni, agli artt. 37, 38 e 39.

Ai sensi di art. 37 del Regolamento e dell'art. 16 sexiesdecies, d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. n. 101/2018, il RPD è designato dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento sistematicamente e l'art. 9 del D.P.C.S. 119/2020 ne disciplina le garanzie e i compiti nell'ambito della G.A., in osservanza di quanto disposto dagli artt. 38 e 39 del GDPR. Il RPD ha il precipuo compito, ai sensi del Regolamento, di facilitare l'osservanza delle disposizioni del Regolamento stesso, avendo una funzione essenzialmente consultiva e di controllo in merito all'adempimento agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, fungendo anche da punto di contatto con il Garante per la Protezione dei dati personali (cfr paragrafo 9 delle Linee Guida).

Con d.P.C.S n.61/2021 è stato nominato Responsabile della protezione dei dati personali per l'Amministrazione Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali e Sezioni staccate, per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nonché per il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa il Consigliere Fabrizio D'Alessandri, contattabile per la funzione ai seguenti indirizzi: email rpd@giustizia-amministrativa.it ; PEC rpd@ga-cert.it ;

Responsabile del trattamento, ex art.28 del Regolamento, è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, ovvero il soggetto esterno alla Giustizia Amministrativa che tratta i dati per conto del titolare del trattamento, allorché si assista ad un'esternalizzazione del trattamento dei dati, nella maggior parte dei casi resa necessaria dall'esecuzione di un contratto con il titolare del trattamento. Pertanto il Responsabile del trattamento coincide per lo più con il fornitore o con l'appaltatore. In tali casi, oltre alla stipula del contratto relativo al servizio o alla fornitura, sarà necessario, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la stipula di un ulteriore atto, con il quale si nomina il fornitore o l'appaltatore responsabile del trattamento.

Definiamo qui **Sub-Responsabile del trattamento** i subappaltatori e subfornitori, di cui la società che ha stipulato il contratto di appalto o fornitura con il titolare del trattamento si avvale per effettuare eventuali trattamenti di dati personali per conto del Titolare;

Soggetto Designato: figura introdotta dal legislatore italiano, con il d.lgs. n. 101/2018, per compiti e funzioni relative al trattamento dati personali per ovviare, almeno in parte, alla soppressione della figura del responsabile interno del trattamento. Il d.P.C.S. 119/2020 stabilisce, in tale ottica, che, con apposito atto formale, adottato dai soggetti chiamati ad esprimere, nel proprio ambito di competenza, la volontà del titolare del trattamento, possano essere designati, per l'attribuzione di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei

dati degli interessati, soggetti individuati nell'ambito dell'assetto organizzativo della Giustizia Amministrativa.

Autorizzato al trattamento è, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento, che abbia accesso a dati personali, il quale può trattare tali dati solo se istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione europea o degli Stati membri. Le persone autorizzate al trattamento sono pertanto le persone che, in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori di sistema o consulenti del Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento e/o del Sub-Responsabile del trattamento sono stati da questi autorizzati al trattamento dei dati personali sotto la loro diretta autorità.

Si tratta di una figura che sostanzialmente coincide con il vecchio incaricato del trattamento. Nell'ambito della Giustizia Amministrativa devono intendersi autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 5 del d.P.C.S.119/2020, le persone fisiche (dipendenti della G.A.) autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali con provvedimento scritto e su istruzione dei soggetti chiamati ad esprimere la volontà del titolare del trattamento, ovvero dei soggetti designati, in ipotesi di delega loro conferita in relazione a tale compito. Con gli atti di designazione medio tempore intervenuti il Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio di Stato si sono avvalsi della facoltà loro concessa dal d.P.C.S. n. 119 del 2020 di delegare ai medesimi soggetti designati l'autorizzazione al trattamento dati dei soggetti assegnati agli Uffici ai quali sono preposti i designati.

Autorità di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Quest'ultimo ha confermato che il Garante è l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento (art. 51). Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, i loro rappresentanti cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il Responsabile del Trattamento e il Soggetto Designato

Il Responsabile del trattamento deve cooperare con il Titolare al fine di fornire tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessaria affinché il Titolare possa adempiere a quanto previsto da Regolamento.

Il quadro normativo vigente distingue la figura del Responsabile (esterno) al trattamento dal Soggetto Designato (figura introdotta dal d.lgs. 101 del 2018 al fine di sopperire alla eliminazione della figura del responsabile interno prevista dalla disciplina previgente di cui al d.lgs. 196/2003). Il Responsabile del trattamento è generalmente, come innanzi precisato, la ditta esterna o il soggetto comunque esterno alla G.A., che viene nominato con specifico incarico normalmente a seguito della stipula di un parallelo contratto di servizi o di fornitura.

Il Soggetto Designato al trattamento, è il dirigente o il funzionario della G.A. al quale sono attribuiti specifici compiti o funzioni inerenti il trattamento dei dati, con apposito atto di designazione.

Il d.P.C.S. 119/2020, indica le figure dei Soggetti che possono essere Designati ex art. 4, avuto riguardo all'assetto organizzativo della Giustizia Amministrativa quale risultante dal d.P.C.S. n. 9 del 2018:

«- per i Tribunali amministrativi regionali e le Sezioni staccate: i Segretari generali, i dirigenti di servizi di segreteria e i funzionari dei servizi di segreteria delle sezioni;
- per il Consiglio di Stato: i dirigenti dei servizi di segreteria delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali;
- per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana: il Segretario generale e i funzionari dei servizi di segreteria delle sezioni consultiva e giurisdizionale; - per il plesso amministrativo Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, di cui all'articolo 2, comma 3, il Responsabile del servizio per l'informatica della giustizia amministrativa, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Direttore dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione, nonché i direttori generali e i dirigenti degli uffici centrali della Giustizia Amministrativa, per quanto di rispettiva competenza».

Gli atti di designazione nell'ambito della Giustizia amministrativa sono stati adottati nel mese di Luglio 2020, in attuazione del d.P.C.S. 119/2020, da parte del Presidente del Consiglio di Stato, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dei Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Il d.P.C.S. n 171 del 2020 (lo stesso è successivo al d.P.C.S. 119/2020) ha inoltre provveduto alla previsione e alla nomina, avuto riguardo alla parziale attuazione dell'art. 12 del d.P.C.S. n. 9 del 2018 relativamente agli Uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio di Stato, quali soggetti designati del Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio di Stato ed il Capo progetto del Twinning in corso.

I compiti del Soggetto Designato sono individuati negli atti designazione medio tempore intervenuti con i quali sono stati delegati ai medesimi anche compiti propri del titolare del trattamento.

4.1. Principi Generali

Il Designato è tenuto a garantire che il trattamento dei dati personali, per quanto di propria competenza, venga effettuato nel rispetto dei principi ex art. 5 del Regolamento e delle istruzioni al riguardo impartite dal titolare cui compete la definizione delle finalità e delle modalità del trattamento: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati,

esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (accountability).

Il titolare del trattamento può redigere delle specifiche deleghe, singole o per tipologie di soggetti designati, delimitando l'ambito del trattamento al quale si è autorizzati, consentendo, in ottica di accountability, di dare seguito agli adempimenti organizzativi interni alla struttura.

I titolari del trattamento, in tale ottica, possono conferire autorizzazioni o istruzioni in materia di protezione dei dati personali alle figure organizzative di vario livello, dovendo essere sempre in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato in conformità al GDPR.

4.2. Obblighi del Soggetto Designato

Al soggetto designato possono essere conferiti «specifici compiti e funzioni» connessi al trattamento dei dati, da individuarsi pertanto nell'atto di designazione. Sarà pertanto il Titolare ad individuare l'ambito di competenza del Soggetto Designato.

Il d.P.C.S. n. 119 del 2020 all'art. 4 ha previsto che con apposito atto formale, adottato dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, possono essere attribuiti ai soggetti designati specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati degli interessati, ivi compresa la delega dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del medesimo d.P.C.S., limitatamente all'individuazione degli autorizzati al trattamento, d) e), f), g).

In attuazione di tale disposto normativo ai soggetti designati sono stati attribuiti con gli atti di designazione medio tempore intervenuti, ai quali si rinvia per la specifica individuazione delle funzioni delegate, per lo più i seguenti compiti:

- individuazione degli autorizzati al trattamento dei dati personali, ai quali andranno fornite le istruzioni dettate dai soggetti chiamati ad esprimere la volontà del titolare del trattamento (al riguardo si allega il modulo standard per l'autorizzazione al trattamento dati, salva la necessità di adeguarlo, previa consultazione del RPD, in relazione a talune tipologie di trattamento);
- stipula dei contratti di cui all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, per disciplinare il rapporto con il responsabile (esterno) del trattamento di cui si allega l'apposito template (al riguardo si segnala che trattasi di formato standard che i soggetti designati dovranno adattare di volta in volta, in particolare per quanto riguarda la finalità, che dovrà essere correlata con l'oggetto del contratto, la tipologia di dati trattati, con l'eliminazione di quelli non oggetto di trattamento, e gli interessati dal trattamento, ferma restando l'immodificabilità delle clausole, salvo ipotesi eccezionali e motivate da sottoporre al vaglio del RPD);
- effettuazione dell'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto di cui all'art. 35 del Regolamento;
- verifica della corretta predisposizione delle informative sul trattamento dei dati e il loro costante aggiornamento;

- compilazione e aggiornamento del Registro delle Attività di trattamento per la parte di propria spettanza, da sottoporre al vaglio del RPD;
- segnalazione dei data breach verificatisi, ai soggetti deputati ad effettuare la notifica al Garante per la protezione dei dati personali e le comunicazioni ai soggetti interessati, secondo quanto al riguardo previsto dall'art. 7 del d.P.C.S. 20 aprile 2020, n. 119.

Inoltre, avuto riguardo alle particolarità che caratterizzano taluni trattamenti dei dati e alle operazioni complesse o ripetitive ad esse connesse, per particolari tipologie di compiti, specificatamente individuate, sarà possibile anche la nomina da parte dei soggetti designati di subdesignati e, in particolare, la subdelega da parte dei dirigenti ai funzionari operanti nel proprio ufficio.

Ad esempio, negli atti di designazione è stata prevista la subdelega da parte dei Soggetti Designati per l'attività di protocollazione dei documenti, attualmente gestita con l'applicativo Folium.

4.3. Ispezioni e Controlli

Il Designato, oltre ai compiti ad esso espressamente delegati, coopera, in qualità di preposto all'Ufficio che svolge trattamenti dei dati personali, su richiesta ed istruzione dei soggetti chiamati ad esprimere la volontà del titolare del trattamento e del RPD, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti ovvero qualora si rendessero necessarie informazioni in caso di precontenzioso o contenzioso.

Comunque il Designato mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi a suo carico, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da esso stesso verso i Responsabili (esterni) del trattamento, anche attraverso periodiche attività di audit, con modalità che saranno, di volta in volta, concordate in base al contesto ed eventualmente in base al contratto di fornitura.

4.4. Violazione dei Dati

Ai sensi dell'art. 4, n. 12, del Regolamento, per violazione dei dati personali si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.


In caso di violazione che sia tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, il Designato comunica al Titolare la violazione dei dati personali "senza ingiustificato ritardo", non appena venuto a conoscenza della violazione, al fine di consentire al titolare il rispetto del termine di 72 ore previsto dall'art. 33 comma 1 del Regolamento. Tale obbligo di cooperazione si impone anche nel caso in cui il Titolare debba comunicare la violazione

all'interessato ex art. 34 del GDPR (cfr al riguardo art. 7 del d.P.C.S. 119/2020 e paragrafo 8 delle correlate Linee Guida).

Il d.P.C.S. 119 ad art. 7 descrive nel dettaglio il processo di notifica di violazione dati personali (data breach) che parte dal soggetto che rileva la violazione fino ad arrivare al Garante della protezione dei dati personali.

Si specifica che chiunque venga a conoscenza della violazione deve notificarla secondo la scala gerarchica descritta nel flusso.

La comunicazione verso il Garante della protezione dei dati personali avverrà utilizzando il template *Violazione dati personali modello di notifica al Garante* allegato al presente documento.



Il soggetto designato inoltre, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato *senza ingiustificato ritardo*, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 34 del Regolamento e salvo che la comunicazione all'interessato non sia richiesta, ricorrendo una delle condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3 del Regolamento, dandone previa comunicazione al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e al RPD. Per la violazione dei dati personali trattati in modo automatizzato sui sistemi informatici della Giustizia Amministrativa la comunicazione all'interessato viene effettuata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, previa comunicazione al RPD.

5. Il Registro dei Trattamenti

Il Soggetto Designato ha precisi compiti in merito alla compilazione e all'aggiornamento del registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Regolamento, come da atti di designazione intervenuti, fermo restando quanto in precedenza indicato in merito alle opportune verifiche da parte del RPD, alla sua adozione, alla sua tenuta e al suo aggiornamento.

Ne consegue che la compilazione e gestione del registro del trattamento è una delle fondamentali e primarie responsabilità del Soggetto Designato.

L'attività sul registro dei trattamenti è continuativa ed è un compito di natura permanente per il Soggetto Designato. Il registro dovrà essere redatto, mantenuto, verificato, aggiornato e modificato ogni volta necessario, in una parola gestito.

La modifica delle informazioni sul registro si renderà necessaria ogni qual volta verrà aggiunto un trattamento, così come ogni qual volta, su trattamenti già registrati, dovessero cambiare informazioni chiave, quali ad esempio responsabili e persone coinvolte nel trattamento, tipologia di interessati, modalità di trattamento, base giuridica, comunicazioni verso soggetti esterni.

La tenuta del registro delle attività di trattamento deve in primo luogo consentire ai Titolari del trattamento, ai Soggetti Designati e anche ai Responsabili del trattamento, di dimostrare la conformità al Regolamento. Deve altresì consentire alle autorità di controllo di monitorare la liceità del trattamento, pertanto, se un'autorità di controllo chiede l'accesso a tali registri, i Titolari del trattamento, i Soggetti Designati e anche i Responsabili del Trattamento sono tenuti a cooperare e a renderli disponibili.

Il registro delle attività di trattamento è uno strumento atto a comprovare in che modo si è attuata la conformità a quanto stabilito dal GDPR (Considerando n. 82), in termini di obblighi sia generali sia specifici.

Il Designato nella compilazione avrà inoltre cura di fornire tutti gli elementi per permettere la valutazione dell'opportunità o della necessità di un processo di data protection impact assessment (DPIA) per taluni trattamenti.

Ai fini della ricognizione dei trattamenti e la compilazione e aggiornamento del registro dei trattamenti è stata realizzata un'applicazione web accessibile tramite il link:

<https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/TEAMRPD>.

6. Flusso di comunicazione tra soggetti designati della GA e RPD

Qui di seguito si riporta una descrizione del flusso delle comunicazioni tra soggetti designati della Giustizia Amministrativa e il Responsabile della Protezione dati al fine di eventuali richieste di parere su azioni che gli stessi devono intraprendere ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 aprile 2020, n. 119, (d'ora in avanti "DPCS 119/2020").

Il flusso inizia con la presentazione di una richiesta di parere da parte dei soggetti designati nell'ambito della gestione degli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati degli interessati sicurezza, indicati al suddetto art. 4 del DPCS 119/2020 e si conclude con il parere positivo o ed eventuali indicazioni di modifiche o con parere negativo.


Il flusso prevede l'interazione e lo scambio di informazioni tra il soggetto designato e il Responsabile Protezione Dati della stessa (d'ora in avanti RPD) al fine di consentire al soggetto designato di adempiere alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - d'ora in avanti "RGPD").

6.1. Descrizione del flusso

Il flusso prevede i seguenti passi:

1. Il soggetto designato che deve adempiere ad uno degli eventi per i quali necessita il parere del RPD nel corso della gestione degli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati degli interessati sicurezza, indicati al suddetto art. 4 del DPCS 119/2020 invia una richiesta di parere al RPD della GA fornendo, gli eventuali documenti che devono essere rivisti.
2. Il RPD verifica la compliance delle richieste al RGPD.
3. In caso di esito positivo della verifica, il RPD dà parere positivo
4. In caso di esito negativo della verifica, il RPD dà parere negativo, eventualmente indicando le modifiche da apportare

Il grafico rappresenta il flusso descritto.



7. Link utili e riferimenti normativi

Principale base normativa

- General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016;
- Codice della Privacy - D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018;
- Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 [doc. web n. 9126951];
- Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della G.A. – d.P.C.S. 22 dicembre 2020 n. 251;
- Disposizioni generali - d.P.C.S. n. 119 del 2020 e relative Linee Guida;
- Comunicazione 'Registro delle attività di trattamento dei dati personali del Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali' - Registro Ufficiale del C.D.S. 00122727.31-072020.

Atti di Designazione

- Individuazione dei soggetti designati al trattamento dei dati personali da parte del Presidente del Consiglio di Stato - d.P.C.S. n. 171, 172, 173, 174, 175 del 2020;

- Individuazione dei soggetti designati al trattamento dei dati personali da parte del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - decreti nn. 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 del 2020;
- Nomina Responsabile della protezione dei dati personali d.P.C.S n. 61/2021 4 febbraio 2021.

Applicazione per la gestione del Registro dei Trattamenti e relative istruzioni per i Soggetti Designati

<https://giustiziamministrativa.sharepoint.com/sites/TEAMRPD>

Sito Intranet del RPD

<http://iwww.giustizia->

[amministrativa.it/CDS/Root/IntranetZone/Skin2.aspx?sid=249819&mode=NICE&method=](http://iwww.giustizia-amministrativa.it/CDS/Root/IntranetZone/Skin2.aspx?sid=249819&mode=NICE&method=)

Sito Pubblico Istituzionale

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/privacy>

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/registro-del-trattamento-dei-dati>

8. Allegati

1. Autorizzazione al trattamento dati da parte del Soggetto Designato;
2. Modello standard atto designazione Responsabile del Trattamento;
3. Guida per la compilazione e aggiornamento del Registro del Trattamento dei Dati;
4. Violazione dati personali modello di notifica al Garante;
5. Template di flusso data breach modello standard nel caso di nomina del Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.